



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Giudice Sportivo dispositivo n. 22006

Torino, 23 maggio 2022

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segretario Generale Gian Pietro Pepino

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 21.5.2022 a Dolcedo tra Imperiese e Castagnolese (serie A);
- Rilevato in fatto che il giocatore VINCENTI Michele (Castagnolese) è stato ammonito per proteste avverso decisione dell'Arbitro;
- Considerato in diritto che la condotta del giocatore VINCENTI Michele (Castagnolese) è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. b del Reg. Fed. di Giustizia;
- Rilevato altresì in fatto che il giocatore GATTO Cristian (Castagnolese) non ha salutato l'Arbitro a fine incontro;
- Considerato in diritto che la condotta del giocatore GATTO Cristian (Castagnolese) non è conforme ai principi della lealtà e della correttezza sportiva (*fair play*) (art. 1 comma 2 Reg. Fed. Giustizia) ed è sanzionata dall'art. 10.1 lett. c) n. 1 e dall'art. 11 del Reg. Fed. di Giustizia;

infligge al giocatore VINCENTI Michele (Castagnolese) la sanzione pecuniaria di Euro 80;

infligge al giocatore GATTO Cristian (Castagnolese) la sanzione dell'ammonizione, rimproverandolo ed invitandolo ad astenersi da commettere altre infrazioni analoghe.

Il Giudice Sportivo
avv. Gianni Martino